



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, che, all'articolo 28, commi 2 e 3, ha disposto che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza del sistema nazionale del gas anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, e può adottare misure temporanee di salvaguardia necessarie a ridurre gravi rischi per la sicurezza e in caso di crisi nel mercato dell'energia;

VISTO l'articolo 1, comma 7, lettera q) e comma 8, lettera b), punto 1) della legge 23 agosto 2004, n. 239, che dispone che sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, attualmente Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i seguenti compiti e funzioni:

- l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
- l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, mediante il quale sono stati emanati indirizzi per la gestione delle eventuali emergenze che dovessero presentarsi durante il funzionamento del sistema nazionale del gas e che, all'articolo 8, comma 1, istituisce presso lo stesso Ministero il "Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas" (di seguito denominato anche "CTEM");

VISTO il Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, che ha modificato la composizione del Comitato di cui al citato decreto ministeriale 26 settembre 2001;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 settembre 2017, che ha ricostituito il CTEM per la durata di un triennio, nominandone i relativi componenti;

VISTI i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2018 e 17 aprile 2019, di aggiornamento dei nominativi dei componenti del CTEM;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 agosto 2020, che ha modificato la composizione del Comitato Tecnico di emergenza e monitoraggio;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2020 di nomina dei componenti del CTEM, nonché il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2020, integrazione dei nominativi dei componenti del Comitato di cui allo stesso decreto del 18 settembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante l'organizzazione del Ministero della transizione ecologica, articolato in tre Dipartimenti, uno dei quali denominato "Dipartimento Energia (DiE)", nel quale è incardinata la Direzione generale infrastrutture e sicurezza;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, presso la Direzione generale infrastrutture e sicurezza opera, in qualità di organo tecnico consultivo, il "Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas" istituito con decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'adeguamento della composizione del CTEM al rinnovato assetto normativo e di competenze in materia di energia, in considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale e della conseguente necessità di procedere alle valutazioni sullo stato di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

DECRETA

Articolo 1

(Composizione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale)

1. Il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale (CTEM), di seguito denominato "Comitato", istituito con decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, e successive modificazioni, è costituito da membri di diritto, così come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, e da eventuali membri esperti nella materia, in possesso di comprovata esperienza e competenza, nominati dal Ministro della transizione ecologica.
2. Sono membri di diritto del Comitato:
 - a) il Direttore generale della Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) *pro tempore* del Ministero della transizione ecologica, che svolge la funzione di Presidente;
 - b) il Direttore generale della Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) *pro tempore* del Ministero della transizione ecologica;
 - c) un rappresentante dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), munito dei necessari poteri;
 - d) un rappresentante per ciascuna impresa di trasporto del gas naturale, operante sul territorio nazionale, munito dei necessari poteri;
 - e) un rappresentante per ciascuna impresa di stoccaggio del gas naturale, operante sul territorio nazionale, munito dei necessari poteri;

f) un rappresentante per ciascuna impresa titolare di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto, operante sul territorio nazionale, munito dei necessari poteri;

g) un rappresentante della società Terna S.p.A., munito dei necessari poteri.

3. I Direttori generali delle Direzioni “infrastrutture e sicurezza (IS)” e “competitività ed efficienza energetica (CEE)”, in caso di comprovata impossibilità a partecipare alle riunioni del CTEM, sono sostituiti nelle rispettive funzioni di cui al precedente comma 2, previo conferimento di espressa delega, da un dirigente di seconda fascia in servizio presso la rispettiva Direzione generale.

4. Le funzioni di supporto amministrativo e di segreteria per le attività del Comitato sono svolte dalla Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), nell’ambito delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. I soggetti pubblici e privati componenti del Comitato di cui all’articolo 1, comma 2, lettere da c) a g), del presente decreto comunicano formalmente alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) il nominativo del proprio rappresentante delegato quale membro del Comitato, indicando altresì la durata della delega - unitamente al curriculum vitae dello stesso e alla dichiarazione, a firma dell’interessato, circa l’insussistenza di cause di incompatibilità o di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, allo svolgimento del ruolo di membro del Comitato, secondo le disposizioni di legge vigenti.

6. Le riunioni del Comitato possono svolgersi in modalità di videoconferenza o con altri strumenti telematici idonei.

Articolo 2

(Durata e gratuità dell’incarico)

1. Il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale (CTEM) è un organo tecnico permanente, i cui membri di diritto, pertanto, si intendono automaticamente individuati nei soggetti titolari *pro tempore* delle posizioni dirigenziali di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e nei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere da c) a g), designati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 1.

2. I membri esperti nominati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Ministro della transizione ecologica, salvo dimissioni del componente o revoca dell’incarico da parte del Ministro.

3. L’incarico di membro del Comitato è svolto a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna corresponsione di compensi, rimborsi spese o di altre indennità comunque denominate.

Articolo 3

(Norme transitorie, finali ed abrogazioni)

1. Fino alla nomina del Direttore generale della Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) del Ministero della transizione ecologica, le relative funzioni, anche di Presidente del CTEM, sono svolte dal Direttore generale pro tempore della ex Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.

2. Fino alla nomina del Direttore generale della Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE), le relative funzioni sono svolte dal Dirigente pro tempore della Divisione “Mercati energetici” della ex Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica.

3. La composizione e la durata del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale (CTEM), come individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, successivamente modificato con decreti del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, del

Ministro dello sviluppo economico del 20 settembre 2017, del 10 luglio 2018, del 17 aprile 2019, del 7 agosto 2020, 18 settembre 2020 e 11 dicembre 2020, sono sostituite secondo quanto stabilito ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero della transizione ecologica e sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse.

Roma,

Roberto Cingolani